

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 1/Cf

(2000/2001)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri

Prof. Andrea MANZELLA	- Presidente
Dott. Bruno BRUNETTI	- Componente
Dott. Corrado DE BIASE	- Componente
Dott. Emidio FRASCIONE	- Componente
Aw. Antonio GRIFFI	- Componente
Dott. Filippo LONGO	- Componente
Dott. Alessandro PAJNO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 13 novembre 2000, ha adottato le seguenti decisioni le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

- 1 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. VILLA ANTONIO, COMPONENTE DELLA COMMISSIONE PREMI DI PREPARAZIONE E PRESIDENTE DELL'U.S. FIORENZUOLA 1922, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER ESPRESSIONI IRRIGUARDOSE ED OFFENSIVE NEI CONFRONTI DELL'ARBITRO DELLA GARA FIORENZUOLA/MACERATESE DEL 13.2.2000, NONCHÉ DELL'U.S. FIORENZUOLA 1922, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA '1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE.**

La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il proprio difetto sopravvenuto di giurisdizione per effetto dall'art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20.10.2000 e dispone la rimissione degli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative, tenuto conto che la competenza passa all'Organo Disciplinare presso la Lega e/o i Settori di riferimento.

2 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI DIRIGENTI DEL COMITATO PROVINCIALE DI TERAMO S.G.S. E ARBITRI DIVERSI, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI, IN RELAZIONE ALLA GARA MORRO > D'ORO/PIANO DELLA LENTE DEL 7.11.1999.

La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il proprio difetto sopravvenuto di giurisdizione per effetto dall'art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20.10.2000 e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative, tenuto conto che la competenza passa all'Organo Disciplinare presso la Lega e/o i Settori di riferimento.

3 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER LE AFFERMAZIONI, CONTENUTE NELL'ESPOSTO DATATO 13.5.2000, LESIVE DELLA DIGNITÀ DELLA CLASSE ARBITRALE, DEI SUOI DESIGNATORI E DEL GIUDICE SPORTIVO, E DELL'A.C. JUVE STABIA; AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 ' C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO.

La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il proprio difetto sopravvenuto di giurisdizione per effetto dall'art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20.10.2000 e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative, tenuto conto che la competenza passa all'Organo Disciplinare presso la Lega e/o i Settori di riferimento.

4 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FIORE ROBERTO, CONSIGLIERE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C E AMMINISTRATORE UNICO DELL'A.C. JUVE STABIA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE DOPO LA GARA ATLETICO CATANIA/JUVE STABIA DEL 28.5.2000, E DELL'A.G. JUVE STABIA, AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO AMMINISTRATORE UNICO.

La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il proprio difetto sopravvenuto di giurisdizione per effetto dall'art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20.10.2000 e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative, tenuto conto che la competenza passa all'Organo Disciplinare presso la Lega e/o i Settori di riferimento.

5 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. SARICONI OTELLO, COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI LECCE, DI CALCIATORI E TESSERATI DIVERSI NONCHÉ DELLE SOCIETÀ U.S. PRO ARADEO E A.S. NUOVA ASSI MAGLIE, PER RISPONDERE I PRIMI DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE A COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI POSTI IN ESSERE IN OCCASIONE DELLA GARA NUOVA ASSI MAGLIE/PRO ARADEO DEL 16.1.2000, E LE SOCIETÀ RISPETTIVAMENTE AI SENSI DELL'ART: 6 COMMI 1 E 2 E 6 COMMA 2 C.G.S..

La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il proprio difetto sopravvenuto di giurisdizione per effetto dell'art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20.10.2000 e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative, tenuto conto che la competenza passa all'Organo Disciplinare presso la Lega e/o i Settori di riferimento.

6 - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI CATALUCCI GIANCARLO E ALESSANDRINI ALCIDE, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.G.C. DI ASCOLI PICENO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTI ANTIREGOLAMENTARI TENUTI IN OCCASIONE DELLA GARA TRA LE RAPPRESENTATIVE DEI COMITATI PROVINCIALI DI ASCOLI PICENO E DI PESARO DISPUTATA IL 6.4.2000 NELL'AMBITO DEL TORNEO DELLE PROVINCE "TROFEO L. SABBATINI".

La Corte Federale, pronunciando sul deferimento come innanzi proposto dal Procuratore Federale, dichiara il proprio difetto sopravvenuto di giurisdizione per effetto dall'art. 32 del nuovo Statuto Federale entrato in vigore il 20.10.2000 e dispone la rimessione degli atti alla Procura Federale per le ulteriori iniziative, tenuto conto che la competenza passa all'Organo Disciplinare presso la Lega e/o i Settori di riferimento.

7 - RECLAMO DELL'A.C. PRO PATRIA ET LIBERTATE AVVERSO LA VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA DELL'1.10.2000.

Il Signor Danilo Filippini, dichiarandosi "legale rappresentante" della A.C. Pro Patria et Libertate con sede in Cugtiate Fabiasco, Via Filippini 54, ha proposto reclamo in data 3.10.2000 contro la validità dell'Assemblea Straordinaria del Comitato Regionale Lombardia tenutasi il giorno 1.10.2000, nonché contro "ogni delibera assunta per non essere stata la società Pro Patria et Libertate regolarmente convocata...", onde sentirne dichiarare l'annullamento.

Nelle conclusioni del reclamo manca la precisa identificazione, salvo la richiesta di invalidazione dell'Assemblea, delle deliberazioni che dovrebbero essere soggette a richiesta di annullamento: tuttavia nella parte motiva possono rilevarsi i seguenti riferimenti:

x alla deliberazione 16.1.1999 (e non 16.10.1999 come erroneamente indicato) mediante la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia pronunciando sulla contestazione al Filippini di violazione dall'art. 1 C.G.S., lo ritenne responsabile della stessa, ma ciononostante non applicò alcuna sanzione per non essere il Filippini medesimo tesserato, né tesserabile ai sensi dall'art. 36 comma 7 N.O.I.F. ;

· alla deliberazione in grado di appello, su gravame proposto dal Procuratore Federale, in data 20.5.1999, mediante la quale la C.A.F. confermò il "decisum" della Commissione Disciplinare

La Corte osserva:

il Sig. Danilo Filippini non è tesserato per la F.I.G.C., pur essendolo stato in passato, né tesserabile per effetto dall'art. 36, comma 7, delle N.O.I.F., così come già accertato dagli organi giurisdizionali della F.I.G.C. in premessa richiamati, con deliberazioni passate in cosa giudicata, ed in ultimo da questa Corte (deliberazione 21.6.1999 pubblicata nel C.U. n. 20/Cf).

Il reclamante è quindi estraneo all'Ordinamento della F.I.G.C. ed all'Organizzazione Federale, come tale privo di ogni legittimazione a rappresentare società affiliate alla F.I.G.C. e conseguentemente a proporre in nome e per conto delle stesse gravami e/o istanze che possano sollecitare interventi o provvedimenti amministrativi o giurisdizionali nell'ambito della stessa Organizzazione.

Risulta peraltro che la società, che egli dichiara di rappresentare e precisamente l'A.C. Pro Patria et Libertate con sede a Cugliate Fabiasco, già affiliata alla F.I.G.C. in data 3 febbraio 1998 con iscrizione al Campionato di 3^a Categoria - stagione 1998/99, venne dichiarata inattiva in quanto non si iscrisse al Campionato di competenza per la stagione sportiva 1999/2000, con ciò venendosi a realizzare il presupposto della decadenza dell'affiliazione, come da Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lombardia 9.9.1999 n. 8, non reclamato. Quindi neppure la società avrebbe potuto avere e può avere legittimazione al reclamo per invalidazione dell'Assemblea 1.10.2000 cui non aveva diritto a partecipare.

Il proposto reclamo pertanto è addirittura irricevibile dagli Organi federali provenendo da persona e/o ente non solo privi di legittimazione, ma anche estranei all'Ordinamento Federale.

Per questi motivi la Corte Federale dichiara irricevibile il reclamo come sopra proposto dal Sig. Danilo Filippini a nome e per conto dall'A.C. Pro Patria et Libertate con sede in Cugliate Fabiasco (Varese).

8 - RICORSI PER REVOCAZIONE DEL SIG. PROTO FRANCO E DELLA SOCIETA' ATLETICO CATANIA AVVERSO LA DECISIONE DELLA CORTE FEDERALE, DI CUI AL COM. UFF. N. 7/CF - RIUNIONE DEL 31.5.2000, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE IN RELAZIONE ALLA GARA CITTA' DI PALERMO/ATLETICO CATANIA DEL 13.2.2000 (Proto Franco: inibizione mesi tre; Atletico Catania: ammenda L. 10.000.000)

FATTO

Il Procuratore Federale, con atto 2.5.2000, ha deferito alla Corte Federate il Sig: Proto Franco, Consigliere della Lega Professionisti Serie C e Presidente della società Atletico Catania s.r.l.,

nonché la società Atletico Catania s.r.l., per rispondere, il primo della violazione di cui all'art. 1, comma . 1, del Codice; di Giustizia Sportiva, perché al termine dell'incontro Città di Palermo/Atletico Catania del 13.2.2000 entrava nello spogliatoio dell'arbitro, Sig. Mazzoleni Mario, e con tono minaccioso esprimeva nei confronti dello stesso, alla presenza del Sig. Ingargiola (Osservatore A.I.A.) espressioni irrispettose ed offensive, venendo allontanato dallo spogliatoio, dopo circa 30 secondi; dalla Forza Pubblica; la società Atletico Catania, della violazione di cui all'art. 6, comma.1, C.G.S., per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

Con decisione del 31.5.2000, la Corte Federale dichiarava i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte ed. infliggeva al Sig. Proto Franco la sanzione dell'inibizione per mesi tre e all'Atletico Catania la sanzione dell'ammenda di L. 10.000.000.

Con distinti ricorsi, il Sig. Proto Franco e la società Atletico Catania hanno chiesto la revocazione della pronuncia, deducendo che essa è fondata su di un errore di fatto, consistente nella affermazione della esistenza in capo al Sig. Proto Franco della qualità di Presidente della società Atletico Catania; qualità invece inesistente all'epoca dei fatti oggetto della decisione.

Il Procuratore Federale ha chiesto l'accoglimento della domanda di revocazione e rinvio degli atti al suo ufficio per l'ulteriore corso.

DIRITTO

I due ricorsi chiedono la revocazione della medesima decisione, sicché di essi va disposta la riunione.

Va preliminarmente verificato il potere della Corte Federale di decidere sui ricorsi che chiedono la revocazione della decisione resa in data 31.5.2000, proposti dopo l'entrata in vigore del nuovo Statuto della F.I.G.C. in data 20.10.2000, e; in particolare, dell'art. 32 nel medesimo che ha limitato la giurisdizione della Corte sulle questioni riguardanti le incompatibilità dei dirigenti federali.

La Corte ritiene che tale potere debba essere nella fattispecie affermato.

Se è vero, infatti, che l'art. 32 del nuovo Statuto ha limitato alle ipotesi sopra esposte la competenza della Corte, deve altresì essere affermato che la stessa Corte conserva comunque il potere di esaminare le domande di revocazione delle decisioni già adottate, sulla scorta del precedente assetto di competenze deliberato dal precedente Statuto. In tal senso, d'altra parte, si è implicitamente ma chiaramente pronunciato il Procuratore Federale, che presa visione dei ricorsi ne ha chiesto l'accoglimento con trasmissione degli atti al proprio ufficio per l'ulteriore corso.

D'altra parte, la questione prospettata dal Proto si risolse, sul piano sostanziale, in un problema che si riverbera anche sulla eleggibilità del ricorrente, sicché, anche sotto questo profilo, risulta confermata la sussistenza del potere di decidere della Corte.

Le domande di revocazione appaiono fondate e devono, di conseguenza, essere accolte.

Va al riguardo osservato che la pronuncia di cui si chiede la revocazione è stata adottata sul presupposto, espressamente enumerato dal Procuratore Federale, che il Sig. Proto Franco rivestisse contemporaneamente le cariche di Consigliere della Lega Professionisti Serie C e di Presidente della società Atletico Catania; su tale presupposto gli atti volti ad instaurare il contraddittorio nei confronti del Proto sono stati a suo tempo notificati solo presso la società Atletico Catania e di tale società è stata affermata la responsabilità.

Ora, l'esattezza di tale presupposto all'epoca dei fatti cui fa riferimento la decisione appare, tra l'altro, positivamente esclusa dalla stessa documentazione oggi prodotta dal Sig. Proto Franco e dalla società Atletico Catania. Deve, peraltro, ritenersi che l'erronea supposizione di tale qualità in capo al Sig. Proto Franco abbia comportato l'impossibilità di instaurare un valido contraddittorio nei confronti del medesimo, con conseguente violazione dei suoi diritti di difesa, ed abbia condotto all'affermazione della responsabilità della società Atletico Catania, sul presupposto di una relazione di tale società con il medesimo Proto, obiettivamente non esistente.

Dalla fondatezza dette domande avanzate dai ricorrenti deriva, pertanto, la necessità di pronunciare la revocazione della decisione di questa Corte del 31.5.2000 e di disporre, secondo la richiesta del medesimo, l'invio degli atti al Procuratore Federale, per l'ulteriore corso.

Per questi motivi la Corte Federale, pronunciando sui ricorsi per revocazione come sopra proposti dal Sig. Proto Franco e dalla Atletico Catania, così provvede:

- dispone la riunione dei ricorsi;
- dichiara la sussistenza del proprio potere di pronunciarsi sulle domande di revocazione proposte;
- accoglie i ricorsi e; per l'effetto, revoca la propria decisione del 31.5.2000;
- dispone la trasmissione degli atti al Procuratore Federale per l'ulteriore corso.

9 - RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 6 DELLO STATUTO, DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 23 COMMA 1 DELLO STATUTO.

La Corte Federale emette la seguente pronuncia interpretativa sulla richiesta del Presidente Federale in ordine alla rappresentanza del Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale nel Consiglio Federale (art. 23, comma 1, Statuto Federale):

"La Corte ritiene che l'art. 23, comma 1, dello Statuto Federale non preclude che come rappresentante del Comitato Interregionale, tra gli otto componenti eletti dalla Lega Nazionale Dilettanti alla carica di Consigliere Federale, possa essere designato anche il Presidente dello stesso Comitato Interregionale.

Come risulta anche dell'art. 7 delle "Norme procedurali per le Assemblee della Lega Nazionale Dilettanti", il Consigliere Federale di competenza del Comitato Interregionale è eletto "tra uno dei componenti il Consiglio direttivo del medesimo Comitato", fra cui certamente è compreso il Presidente del Comitato stesso:

Tale interpretazione è peraltro confermata dall'art. 14, comma 3, lett. d) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo cui "il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, che lo presiede, e da nove Consiglieri eletti dall'Assemblea...".

Il ruolo del rappresentante designato dal Comitato Interregionale è d'altra parte, ricondotto nell'ambito della rappresentanza della Lega Nazionale Dilettanti, come uno degli otto componenti

eletti dalla Lega stessa, senza alcuna particolare differenziazione né specifica autonomia rispetto agli altri Consiglieri della stessa Lega e sotto la presidenza del rispettivo Presidente”.

ORDINANZA

10 - RECLAMO DEL SIG. ROMANO CLAUDIO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A..

11 - RECLAMO DEL SIG. CORSETTI ELIO TOMMASO, ARBITRO FUORI QUADRO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A..

12 - RECLAMO DEL SIG. CERINA ANGELO, ARBITRO BENEMERITO DELL'A.I.A., AVVERSO LA LEGITTIMITÀ DEL REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE ELETTIVE DELL'A.I.A.

La Corte Federale, esaminati i tre ricorsi come sopra proposti dagli Arbitri Cerina Angelo, Corsetti Elio Tommaso e Romano Claudio ai sensi dall'art. 32 comma 5 del nuovo Statuto Federale, dispone in via pregiudiziale la trasmissione degli atti al Presidente Federale ed al Presidente dell'A.I.A. per le loro controdeduzioni, entro trenta giorni dalla data del ricevimento della presente ordinanza.

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Manzella)

Pubblicato in Roma il 14 novembre 2000

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
Avv. Luciano Nizzola